



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino

Prot. N. 2851/2018 SP

Torino, 9 luglio 2018

Ai Sigg. Proc. Aggiunti ed ai Sostituti Procurat. della Repubblica
Ai Vice Procuratori Onorari in servizio
SEDE

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante della Polizia Locale di
TORINO

Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote
della Sezione di P.G.
SEDE

Agli Uffici Iscrizione Notizie di Reato ed
Ufficio Ignoti
Procura SEDE

E p.c.
Al Sig. Presidente della Commissione Territoriale
per il Riconoscimento della Protezione Internazionale
TORINO

**Direttive per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragioni di odio e
discriminazione etnico – religiosa e per la più rapida trattazione degli Affari
dell’Immigrazione, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone**

Il Procuratore della Repubblica

In relazione a quanto in intestazione, sentiti il Procuratore Vicario e gli Aggiunti
Coordinatori dei Gruppi specializzati nn. 7 e 9 di questa Procura, osserva e dispone
quanto segue.

Negli ultimi mesi, come anche in sede politico-istituzionale è stato rilevato e come le cronache quotidiane confermano, si è registrato nel territorio di questo Circondario un sensibile aumento dei reati motivati da ragioni di discriminazione e di odio etnico-religioso (aggressioni, minacce, ingiurie, affissione di volgari ed intollerabili manifesti, scritte dello stesso contenuto vergate su immobili pubblici etc.): trattasi di circostanza anomala visto che il contesto territoriale in questione è storicamente caratterizzato da elevata attenzione e sensibilità delle Istituzioni e dei cittadini al rispetto dei diritti fondamentali delle persone, ovviamente incluse le persone straniere.

Le ragioni di questa criticabile tendenza possono individuarsi in un clima socio-politico nazionale ed internazionale non sempre propenso a valorizzare diritti e doveri connessi al principio dell'accoglienza, ciò a prescindere dall'eventuale crescita dei problemi di natura economica e sociale che la situazione in atto può determinare. Non compete ovviamente allo scrivente alcun compito di analisi socio-economica delle condizioni di vita della popolazione che opera nel territorio di questo Circondario, né intervenire nei settori di competenza di altre Istituzioni.

Compete al Procuratore della Repubblica, invece, ai sensi dell'art. 1, co. 2, D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 dettare i criteri per assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. Poiché la nozione di "giusto processo" include anche le procedure conseguenti ad alcune previsioni della Legge 13 aprile 2017, n. 46 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*), le presenti direttive – che anticipano quelle che saranno contenute nei nuovi Criteri di Organizzazione dell'Ufficio in via di preparazione - riguardano anche tale settore.

Va subito detto, a proposito di *Criteri di Organizzazione* di questa Procura della Repubblica, che in quelli varati il 23.6.2015 ed entrati in vigore due giorni dopo, era previsto quanto segue:

- a) Istituzione del "*Gruppo 9 - Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, reati in occasione di manifestazioni pubbliche*".
A tale gruppo specializzato era stata attribuita anche la competenza sui reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (d.l. 26.4.1993 n. 122, conv. in L. 25.6.1993, n. 205), che spesso rischiano di sfociare in atti di violenza durante manifestazioni pubbliche;
- b) Istituzione del "*Gruppo 7 – Affari della Immigrazione*, competente in tutti i casi in cui sia richiesto, ad es. per il riconoscimento della protezione internazionale o della sussistenza dei presupposti per la tutela umanitaria,

l'intervento o il parere del PM (inclusa la eventuale partecipazione alle udienze in tema di immigrazione), nonché competente a curare contatti e rapporti con la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino.

Queste le motivazioni che determinarono la costituzione del Gruppo 7 :

“I pareri relativi ai ricorsi di immigrati avverso il diniego della protezione internazionale, cioè dello status di rifugiato o dello stato di protezione sussidiaria (D. Lgs. 19.11.2007 n. 251), o relativi ai ricorsi di immigrati avverso il diniego della protezione umanitaria (art. 5 c. 6 D. Lgs. n. 286/98) e della protezione temporanea (D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85) riguardano materia di grande rilievo giuridico ed umanitario che non può essere affrontata dalla Procura.. in modo burocratico”, cioè limitandosi, in ordine ai ricorsi proposti, “a comunicare se esistono motivi ostativi al riconoscimento dello stato di rifugiato in base agli art 10,12 e 16 del D.Lgs 251/2007”.

Occorre, invece, che il PM, assumendo un ruolo più attivo e non burocratico nella trattazione di questi “affari”, da un lato prenda direttamente conoscenza, anche attraverso opportuni diretti contatti, delle prassi e degli orientamenti adottati dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, così da favorire anche una più efficace e rapida collaborazione con quest'Ufficio (anche in relazione all'utilizzo di fonti aperte che, in carenza di informazioni provenienti dal Ministero per gli Affari Esteri, sono rilevanti per conoscere lo stato e la situazione politica dei territori di provenienza dei ricorrenti); ma occorre, dall'altro, che sia adottata una prassi di diretto ed agile confronto con gli avvocati impegnati nella difficile ma sensibile materia in questione, per aggiornamento giurisprudenziale ed analisi delle prassi ai fini di un più efficace e rapido iter delle pratiche.... In definitiva, le attività e le ragioni elencate impongono una “salto di qualità” nel settore delle competenze della Procura della Repubblica di Torino negli Affari dell'immigrazione con la costituzione di un gruppo specializzato nella materia”.

Al gruppo neo-istituito vennero assegnati un Proc. Aggiunto, quale Coordinatore e due sostituti quali componenti.

A seguito della crescita negli anni recenti della mole di lavoro di sua competenza, l'organico del Gruppo prevede attualmente l'assegnazione di sei sostituti (sia pure non a tempo pieno), oltre al Procurat. Aggiunto Coordinatore (provvedimento n. 75/2017/Int. del 10 agosto 2017).

La necessità delle presenti direttive trae origine, quanto ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, dalla loro già menzionata crescita, e – quanto alle procedure di protezione internazionale e tutela

umanitaria – dalla esigenza giuridica che esse si svolgano, come si è detto, nel pieno rispetto dei diritti costituzionali delle persone immigrate, di cui il pubblico ministero deve essere in ogni contesto garante e dei quali non sono ammissibili limitazioni.

L'immigrazione di massa, del resto, è da anni un fenomeno con cui si convive e che non riguarda certo solo l'Europa ed il Nord Africa: al di là di posizioni estreme, in un senso o nell'altro, occorre uno sforzo, da parte di chi deve occuparsene sul piano giuridico, perché esso sia affrontato con cautela, razionalità e senso istituzionale, tenendo presente che la convenzione di Ginevra relativa allo stato dei rifugiati, approvata il 28 luglio 1951, riconosce il principio del *non-refoulement* e cioè il divieto di respingere il rifugiato presso luoghi ove la sua vita o la sua libertà potrebbero essere minacciati, **con conseguente implicito diritto ad avere accesso alla procedura per l'accertamento dello status di rifugiato.**

-----oOo-----

Tanto premesso:

In ordine ai reati di propaganda e istigazione per motivi di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, nonché per quelli aggravati da tali finalità (rispettivamente ai sensi degli artt. 604 bis e 604 ter del codice penale, introdotti con D.Lgs.n.21/2018, con conseguente abrogazione dell' art. 3 L. n. 654/1975 e dell'art. 3 D.L. 26.4.1993 n. 122, conv. in L. 25.6.1993, n. 205):

A) il Procuratore della Repubblica Aggiunto, Coordinatore del Gruppo 9, ed i magistrati componenti del medesimo Gruppo (con modifica delle Direttive n. 984/2017/SP del 7 marzo 2017, in tema di "Priorità nella trattazione dei procedimenti iscritti per reati che ne consentono la trattazione con citazione diretta ex art. 550 cpp"):

- 1) **tratteranno come prioritari** – qualunque sia il rito applicabile ed anche se provenienti dalla Sezione Affari Semplici – **tutti i procedimenti iscritti per uno dei suddetti reati, con conseguente rapidità nella effettuazione** (anche attraverso delega alla P.G., sollecitando l'espletamento in tempi brevi di quanto richiesto) **di tutte le indagini necessarie alla individuazione dei responsabili**, incluso l'esame della parte offesa e dei possibili testimoni.
- 2) salvo i casi da loro ritenuti meritevoli di evidente positiva valutazione, tendenzialmente **eviteranno di richiedere l'archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) dei procedimenti iscritti per i suddetti reati**, anche se – pur con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 604 ter c.p. o in caso di reati di cui all'art. 604 bis c.p. – la pena detentiva prevista risultasse inferiore al limite di 5 anni indicata nel co. 1 dell'art. 131 bis c.p. quale presupposto della esclusione della punibilità;

- 3) **potranno promuovere l'azione penale per i procedimenti iscritti per i suddetti reati, anche oltre i limiti quantitativi previsti dalle Direttive del 7 marzo 2017** in relazione a quelli da trattare annualmente con citazione diretta ex art. 550 c.p.p.;
- 4) **cureranno che il personale degli Uffici e Comandi di P.G. del Circondario rispettino puntualmente quando previsto nelle direttive del 9 maggio 2016 (Prot. n. 1441/16/S.P./P.G.), come integrate con quelle del 28.7.2017 (Prot. n. 2694/2017/S.P.), in tema di informazioni da dare alle persone offese dei suddetti reati ai sensi dell'art. 90 – bis c.p.p. (introdotto dall'art. 1 co. 1, lett. "b" del D. L.vo 15.12.2015, n. 212), sin dal primo contatto, fornendo alle stesse, in una lingua per loro comprensibile (secondo il modulo fatto tradurre da questo Ufficio in tutte le lingue maggiormente diffuse), informazioni in merito a diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato . Della consegna di tale documento alle persone offese si darà atto in apposito verbale o in calce a quello di ricezione di querela o denuncia;**
- 5) **svolgeranno personalmente le funzioni di P.M. in dibattimento nei procedimenti per i suddetti reati rispettivamente loro assegnati, salvo specifiche esigenze da valutare ad opera del Procuratore Aggiunto Coordinatore.**

B) Per tutti i magistrati dell'Ufficio:

Tutti i magistrati dell'Ufficio che ne dovessero essere per qualsiasi ragione assegnatari, senza essere componenti del Gruppo 9, trasmetteranno i procedimenti per i suddetti reati al Procuratore Aggiunto Coordinatore del Gruppo 9 per la riassegnazione a colleghi che ne sono componenti. Altrettanto avverrà per le notizie di reato pervenute alla Sezione Affari Semplici.

Durante il turno esterno, i magistrati eventualmente avvertiti dalla P.G. operante in ordine ai reati suddetti, delegheranno rapidamente tutti gli accertamenti necessari, raccomandandone un altrettanto rapido espletamento.

C) Per gli Uffici Iscrizione delle N.R.:

I Responsabili degli Uffici Iscrizione di notizie di reato, sia a carico di indagati noti che ignoti, trasmetteranno le notizie per i suddetti reati al Procuratore Aggiunto Coordinatore del Gruppo 9, per la iscrizione ed assegnazione a colleghi che ne sono componenti.

D) I Presidi di Polizia Giudiziaria operanti nel Circondario:

- **effettueranno in tempi possibilmente rapidi (d'iniziativa o su delega) tutte le indagini necessarie alla individuazione dei responsabili, incluso l'esame della**

parte offesa e dei possibili testimoni, anche e soprattutto in occasione di interventi sul posto richiesti in occasione e nell'immediatezza dei commessi reati;

- in ossequio a quanto previsto nelle direttive del 9 maggio 2016 (Prot. n. 1441/16/S.P./P.G.), come integrate con quelle del 28.7.2017 (Prot. n. 2694/2017/S.P.), **in tema di informazioni da dare alle persone offese dei suddetti reati ai sensi dell'art. 90 – bis c.p.p.** (introdotto dall'art. 1 co. 1, lett. "b" del D. L.vo 15.12.2015, n. 212), **sin dal primo contatto, forniranno alle stesse, in una lingua per loro comprensibile** (secondo il modulo fatto tradurre da questo Ufficio in tutte le lingue maggiormente diffuse), **informazioni in merito a diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato**. Della consegna di tale documento alle persone offese si darà atto in apposito verbale o in calce a quello di ricezione di querela o denuncia.

-----oOo-----

In ordine all'attività del Gruppo 7 – Affari immigrazione, i magistrati componenti del medesimo Gruppo (pur se non esentati da altri impegni):

- 1) presteranno particolare attenzione alle *Raccomandazioni urgenti in tema di trattazioni degli Affari dell'Immigrazione*, già oggetto della nota prot. n. 75/2017/Int. del 10 agosto 2017 (le cui previsioni principali appresso si riportano), conseguenti alle accresciute competenze del Gruppo, anche a seguito della citata Legge n. 46/2017. Si rammenta che le disposizioni contenute nel provvedimento sono frutto anche di utile interlocuzione, attuata nel solco di una collaudata tradizione, con la Presidente della Nona Sezione Civile del Tribunale competente sulla materia, nel corso della quale è stato valutato l'impatto sull'attività del Gruppo 7 dell'entrata in vigore, in data 17 agosto 2017, di alcune previsioni della Legge n. 13 aprile 2017, n. 46¹ (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*).

Sul piano pratico ed ai fini di un'effettiva e consapevole partecipazione del P.M. alla procedura, ad es., si è ritenuto più aderente al testo normativo citato (oltre che agli artt. 71-72 c.p.c. e artt. 1-3 disp. att. c.p.c.), nonché più rispettosa del principio del contraddittorio e comunque più opportuna, una modalità organizzativa che preveda la **trasmissione integrale del fascicolo dalla Sez. IX del Tribunale Civile alla Procura prima dell'udienza e dell'audizione**. Il

¹ E' utile precisare che, con l'entrata in vigore del Decreto-legge 17 febbraio 2017 , n. 13 (*"Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"*) si sono comunque ridotti i tempi per la definizione dei procedimenti oggetto della normativa.

fascicolo dovrà contenere, oltre la richiesta del parere sul ricorso, anche gli atti inviati dalla Commissione Territoriale, inclusi – in particolare – quelli relativi all’istruttoria svolta dinanzi alla Commissione stessa).

In tal modo vengono sottoposti all’esame del Pubblico Ministero il provvedimento della Commissione impugnato, il verbale di audizione amministrativa dell’interessato, il ricorso e i documenti prodotti dal ricorrente.

Il Pubblico Ministero a questo punto interviene formulando le proprie osservazioni e le proprie conclusioni: in tal modo, le altre parti processuali hanno modo di interloquire ulteriormente e con tempestività, determinando consequenzialmente le proprie condotte nel processo.

Vengono così ridotti i tempi di rilascio del parere nel rispetto del termine previsto di venti giorni, consentendo una più celere definizione della procedura ad opera del Tribunale.

In ogni caso, **i magistrati componenti del Gruppo 7:**

- effettueranno un turno di ricezione e trattazione dei ricorsi per cui esprimere il parere dovuto della durata di 7 gg. (anziché di 15, come attualmente previsto);
- nei procedimenti relativi alla *protezione internazionale ex art. 35 D. Lgs 25/08*, provvederanno alla formulazione del parere nel più breve tempo possibile e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla trasmissione degli atti a cura della Cancelleria del Tribunale² (trasmissione che, appena le condizioni dell’organico del personale amministrativo lo consentiranno, avverrà da parte della Cancelleria della Sezione direttamente alla Segreteria del magistrato del Gruppo 7 di turno);
- ai fini della formulazione del parere dovuto, esamineranno tutte le ragioni addotte dai ricorrenti, sui motivi che li hanno spinti a lasciare i propri Paesi d’origine, anche mediante l’analisi dei contenuti delle cd. fonti aperte e comunque valorizzando le ragioni addotte ove esse appaiano logiche e credibili, pur quando risulti impossibile, per fatto non addebitabile al ricorrente stesso, ottenerne conferma attraverso testimonianze o altre prove. Sarà in tal modo ampliata la possibilità di verifica della eventuale corrispondenza tra quei motivi e le condizioni che devono sussistere per il riconoscimento di una tra le forme di protezione umanitaria previste dalla Legge;

² Questa – si rammenta - la previsione del citato n.6 della lett. “g” del co.1 dell’art. 6 della Legge: *Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell’interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l’atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell’articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile (Art. 738 co. 2 c.p.c.: “Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente”: ndr.), rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria*

- **sempre ai fini della corretta e rapida formulazione del parere dovuto:**
 - a) nell'ambito della cooperazione istituzionale con la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, in base ad accordi che dovranno essere perfezionati con il Presidente della stessa, si auspica che gli atti che la Commissione trasmetterà al Tribunale in sede, a seguito di ricorso, dovranno contenere il C.U.I. (*Codice Univoco Identificativo*) e l'elenco dei precedenti fotosegnalamenti inseriti in A.F.I.S. (*Automated Fingerprint Identification System*) del ricorrente, unitamente – se noti alla Commissione - a notizie concernenti i suoi eventuali precedenti (non solo conseguenti a condanne definitive o ad arresti in flagranza, ma anche a denunce a piede libero che abbiano dato luogo a procedimenti ancora pendenti);
 - b) nel caso in cui tali notizie non siano contenute negli atti che il Tribunale – dopo averli ricevuti dalla Commissione Territoriale – inoltra al PM per il parere, la segreteria del sostituto di turno (e, dunque, non più la segreteria centralizzata dell'Ufficio Affari Civili) provvederà ad acquisire le predette notizie, interpellando il personale di polizia giudiziaria in servizio presso questa Procura ed addetto a tale compito (allo stato personale appartenente alla Aliquota della Polizia Locale, da rinforzare quantitativamente), che dispone di accesso e collegamento con il Casellario Giudiziale ed il Registro di Iscrizione delle Notizie di Reato, oltre che di un canale di diretta collaborazione con il Gabinetto della Polizia Scientifica della Polizia di Stato e con il Servizio di Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Torino;
 - c) gli accertamenti di cui al punto precedente saranno effettuati rispetto ad ogni *alias* emerso nel corso dei medesimi (specie ove non risultino disponibili i dati inseriti in A.F.I.S., che normalmente permettono di sciogliere ogni dubbio sulla identità del ricorrente) e comporteranno l'acquisizione formale del certificato penale e di quello dei carichi pendenti, nonché di eventuali sentenze di condanna non definitive. Il loro esito sarà normalmente riferito al magistrato competente del Gruppo 7 entro 48 ore dalla richiesta della sua segreteria;
 - d) il magistrato competente in ordine alla redazione del parere allegherà ovviamente tutta la documentazione così acquisita al fascicolo da restituire al Tribunale unitamente al parere stesso;
- al fine di velocizzare e rendere più efficace l'intervento istituzionale, ove nel corso di una delle procedure di competenza del Gruppo 7 – Affari dell'Immigrazione emergano indizi/sospetti di “tratta” di esseri umani o di contiguità soggettive a gruppi terroristici, gli atti saranno trasmessi dai magistrati procedenti (ove non lo abbia già fatto il Tribunale) ai Coordinatori del Gruppi-1 (D.D.A.) e del Gruppo-9 (Terrorismo) rispettivamente competenti

per gli accertamenti necessari. Allo stesso modo, ovviamente e come già avviene, si comporteranno le Autorità Amministrative nel corso delle procedure di loro competenza. Le eventuali segnalazioni in questione saranno trasmesse contestualmente anche al Questore, per quanto di sua competenza;

i magistrati addetti al Gruppo-7 Affari dell'Immigrazione, inoltre:

- valuteranno se partecipare alle udienze in tema di immigrazione, se possibile e quando necessario per casi rilevanti (ove non possano essere presenti i V.P.O.);
- approfondiranno la conoscenza, anche attraverso opportuni diretti contatti, delle prassi e degli orientamenti adottati dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, così da favorire anche una più efficace, rapida e reciproca collaborazione: a tal fine, fungerà da tramite il V.Q.A. dr. Michele PULZELLA, Responsabile dell'Aliquota della Polizia di Stato della Sezione di P.G. di questa Procura, già Commissario Supplente presso la detta Commissione;
- saranno esentati dalla trattazione di Affari Civili diversi da quelli di competenza del Gruppo 7;
- cureranno l'aggiornamento giurisprudenziale, particolarmente importante nella materia in questione, soggetta ad evoluzione interpretativa ed all'impatto della normativa internazionale;
- cureranno l'interlocuzione con gli avvocati impegnati nel settore per l'analisi degli orientamenti giurisprudenziali e delle situazioni nuove.

Inoltre:

- i Procuratori della Repubblica aggiunti o comunque i magistrati coordinatori del secondo gruppo cui i componenti del "Gruppo 7 - Affari della Immigrazione" appartengono cureranno la necessità di un'assegnazione ai medesimi degli affari di propria competenza specialistica in misura inferiore (che non si ritiene di poter quantificare) alla media di quella riguardante gli altri magistrati appartenenti solo al gruppo da loro coordinato.

---==oOo===---

Si ritiene, infine, al di là delle direttive o indicazioni di stretta competenza del Procuratore della Repubblica, di poter rispettosamente segnalare al Sig. Questore, al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza ed al Sig. Comandante della Polizia Locale di Torino, l'opportunità di valutare, al di là di quanto già previsto, la possibile adozione di direttive o misure organizzative idonee ad implementare l'efficacia e l'immediatezza degli accertamenti finalizzati all'identificazione dei responsabili dei reati in questione.

---==oOo===---

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di eventuale rispettiva competenza e comunque per conoscenza, anche:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino;
- al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino ;
- al Presidente del Tribunale;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
- al Presidente della Camera Penale "V. Chiusano" di Torino;
- al Dirigente Amministrativo della Procura, per l'ulteriore inoltro a tutto il personale interessato.

Si richiede, inoltre, al Sig. Questore, al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza ed al Sig. Comandante della Polizia Locale di Torino di voler diffondere le presenti Direttive ad Uffici e Comandi di Polizia Giudiziaria dipendenti ed operanti nel Circondario di Torino.

Il Procuratore della Repubblica
Armando Spataro

